



Decreto rettorale n. 541/24 – 24/07/2024

IL RETTORE

- Visto il D.M. 22/10/2004, n. 270 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche emanato con Decreto rettorale n. 438/23 – 9/01/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/01/2023 – Supplemento ordinario n. 17;
- Viste la delibera del Consiglio di Facoltà del 28 gennaio 2008, con la quale è stato approvato il Regolamento Didattico di Ateneo, modificato ai sensi del DM 270/2004;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15/05/2008, con il quale è stata approvata la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi del DM 270/2004;
- Visto il Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;
- Vista la Nota ministeriale n. 17702 del 5/10/2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca, con la quale si è segnalato, in particolare, il necessario adempimento di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 96/2023;
- Visto il DR n. 500b/23 del 18/11/2023 di revisione del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche ai sensi del D.M. 96/2023, negli articoli 4 e 7;
- Viste le modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche deliberate dal Consiglio Accademico del 10/07/2024 e dal Comitato Esecutivo del 18/07/2024.

Art. 1

Revisione Regolamento Didattico di Ateneo

È emanato il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, modificato secondo quanto deliberato dal Consiglio Accademico del 12/06/2024 e dal Comitato Esecutivo del 18/06/2024.

Il testo del Regolamento Didattico di Ateneo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Entrata in vigore

Il Regolamento Didattico di Ateneo, entra in vigore a decorrere dalla data del presente Decreto Rettoriale, 24/07/2024.



University of Gastronomic Sciences
Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche

Art. 3

Pubblicità

È data pubblicità al Regolamento Didattico di Ateneo, così come revisionato, sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – www.unisg.it.

Il Rettore
Prof. Bartolomeo Biolatti



REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

- Approvato con Decreto Ministeriale 15 aprile 2005 – G.U. n. 106 del 09/05/2005 - Supplemento Ordinario n. 84 – Decreto Rettorale n. 02/05 del 05/05/2005.
- Modifiche art. 27 comma 7 – Decreto Rettorale n. 39/07 del 20 settembre 2007.
- Modifiche ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 approvate con Decreto della Direzione Generale per l'Università del 15 maggio 2008 – Decreto Rettorale n. 63/08 del 20 maggio 2008.
- Modifiche ai sensi del Decreto Ministeriale 26 maggio 2023, n. 96 approvate con Decreto Rettorale n. 500b/23 del 18/11/2023.
- Modifiche deliberate dal Consiglio Accademico del 10/07/2024 e dal Comitato Esecutivo del 18/07/2024, disposte con Decreto Rettorale n. 541/24 del 24/07/2024.



INDICE

PREMESSA	5
Art. 1 - Definizioni.....	5
Art. 2 – Finalità.....	6
TTTOLO I - <i>ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA: CORSI DI STUDIO E STRUTTURE</i>	6
Art. 3 - Titoli e Corsi di Studio.....	6
Art. 4 - Progettazione e gestione dell'attività formativa	7
Art. 5 – Corsi di Laurea.....	7
Art. 6 – Corsi di Laurea Magistrale.....	7
Art. 7 – Dottorati di ricerca	7
Art. 8 – Master.....	8
Art. 9 – Strutture didattiche di Corsi di Studio e Master.....	8
Art. 10 – Controllo della Qualità delle attività svolte dall'Ateneo	8
Art. 11 – Valutazione delle attività svolte dall'Ateneo.....	9
TTTOLO II - <i>REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA</i>	9
Art. 12 – Istituzione e ordinamento didattico dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale.....	9
Art. 13 – Attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio	10
Art. 14 – Regolamento didattico dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale.....	11
Art. 15 - Attività formative dei Corsi di Laurea.....	12
Art. 16 - Attività formative dei Corsi di Laurea Magistrale.....	12
Art. 17 - Crediti formativi universitari.....	13
Art. 18 - Ammissione ai Corsi di Studio	14
Art. 19 - Programmazione delle attività didattiche.....	14
Art. 20 - Calendario accademico	14
Art. 21 - Piano di studi	15
Art. 22 – Orientamento.....	15
Art. 23 – Mentoraggio	16
Art. 24 - Esami e verifiche del profitto.....	16
Art. 25 - Prova finale	17
Art. 26 - Promozione e pubblicità dell'offerta formativa e dei servizi	17
TTTOLO III - <i>STUDENTI</i>	18
Art. 27 - Studenti.....	18
Art. 28 - Doveri degli studenti	18
TTTOLO IV - <i>DOCENTI</i>	19
Art. 29 - Compiti e doveri didattici dei docenti.....	19
TTTOLO V - <i>NORME FINALI</i>	19
Art. 30 - Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo.....	19
Art. 31 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo.....	19



PREMESSA

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a. per Regolamento Generale sull'Autonomia, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509";
- b. per Regolamento didattico di ateneo, il regolamento di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- c. per Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- d. per Corsi di Studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Dottorato di ricerca e di Master universitario;
- e. per titoli di studio, la Laurea (L), la Laurea magistrale (LM), il Dottorato di ricerca e i Master universitari di primo e secondo livello;
- f. per Ordinamento didattico di un Corso di Studio, l'insieme delle norme che regolano il relativo curriculum e ne determina il quadro generale delle attività formative, come specificato nell'art. 11 del DM 270/2004;
- g. per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
- h. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, così come definito dai Decreti ministeriali;
- i. per gruppi scientifico-disciplinari, un insieme di settori scientifico-disciplinari aventi attinenza scientifica, culturale e formativa, definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca con DM 639 del 2/05/2024, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 79/2022 di conversione del DL 36/2022;
- j. per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente, in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
- k. per obiettivo formativo, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;
- l. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutoraggio, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m. per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di Studio, al fine del conseguimento del relativo titolo;
- n. per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l'insieme di regole per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo;
- o. per scala ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo per facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;



- p. per Diploma Supplement, il certificato redatto in doppia lingua e allegato al titolo di studio;
- q. per Università o Ateneo, l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche;
- r. per Statuto, lo Statuto dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche;
- s. per SUA-CdS, la Scheda Unica Annuale di ciascun Corso di Laurea e Corso di Laurea Magistrale attivato dall'Ateneo.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento didattico di Ateneo, ai sensi delle disposizioni legislative e ministeriali che regolano l'autonomia didattica, disciplina gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei Corsi di Studio istituiti presso l'Ateneo.
2. Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento e sostegno dell'Ateneo.
3. Le procedure amministrative per la gestione della carriera degli studenti sono disciplinate da appositi regolamenti.

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA: CORSI DI STUDIO E STRUTTURE

Art. 3 - Titoli e Corsi di Studio

1. L'Ateneo, rilascia i seguenti titoli di studio:
 - 1) Laurea (L)
 - 2) Laurea Magistrale (LM)
 - 3) Dottorato di ricerca (DR/Ph.D)
 - 4) Master universitari di primo e di secondo livello
2. La Laurea, la Laurea Magistrale, il Dottorato di ricerca e il Master Universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di Studio, ossia dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Dottorato di ricerca e di Master, attivati dall'Ateneo, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e dei Decreti Ministeriali, nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate.
3. I titoli di studio rilasciati dall'Università al termine di Corsi di Studio dello stesso livello appartenenti alla medesima Classe hanno, sotto tutti gli aspetti giuridici, lo stesso valore legale. Essi sono contrassegnati da denominazioni, coincidenti con quelle del Corso di Studio corrispondente, oltre che dall'indicazione numerica della classe di appartenenza.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di Studio, nonché requisiti di ammissione, elenco degli insegnamenti e dei relativi settori scientifico-disciplinari, delle altre attività formative, modalità di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi curricula, forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti Ministeriali in vigore e, in particolare, del D.M. 270/2004 e successive modifiche e sono disciplinati dai relativi Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, approvati dall'Ateneo in conformità con la vigente normativa.
5. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi concordati dalle Università convenzionate, nonché le modalità di rilascio del titolo.
6. L'Ateneo rilascia, come supplemento ad ogni titolo di studio, un certificato, in italiano e in inglese, (Diploma Supplement) che riporta le indicazioni relative al percorso formativo specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.



Art. 4 - Progettazione e gestione dell'attività formativa

1. L'attività accademica è interamente in capo all'Ateneo a livello centrale e non sono previsti dipartimenti. Non sono costituite, quindi, strutture a cui siano affidate la formazione, la ricerca e la terza missione.
2. Progettazione e gestione dell'attività formativa sono affidate al Consiglio Accademico che agisce conformemente a delibere e linee guida del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 5 – Corsi di Laurea

1. La Laurea è conseguita al termine del percorso previsto dal Manifesto del relativo Corso di Studio. A coloro che conseguono la laurea triennale compete la qualifica accademica di dottore.
2. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze, abilità e competenze
3. L'acquisizione delle conoscenze abilità e competenze, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali nell'osservanza della normativa vigente.
4. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea e della prova finale. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.
5. I Corsi di Laurea possono essere realizzati anche con la collaborazione fra l'Ateneo e altri Atenei italiani o stranieri, conformemente al precedente art. 3.5.

Art. 6 – Corsi di Laurea Magistrale

1. La Laurea Magistrale è conseguita al termine del percorso previsto dal Manifesto del relativo Corso di Studio. A coloro che conseguono la Laurea Magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
2. Il Corso di Laurea Magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve aver acquisito i 120 crediti previsti dallo specifico ordinamento. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale è di due anni.
4. Il Corso di Laurea Magistrale può essere realizzato anche con la collaborazione fra l'Ateneo e altri Atenei italiani o stranieri, conformemente al precedente art. 3.5.

Art. 7 – Dottorati di ricerca

1. Il Corso di Dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. L'istituzione del Corso di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studio, la durata, l'eventuale contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento del Corso di Dottorato di ricerca dell'Ateneo.
3. A coloro che conseguono il Dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.



4. L'istituzione di un Corso di Dottorato è deliberata dal Comitato Esecutivo, su proposta del Senato Accademico, ovvero, qualora questo non sia costituito, del Consiglio Accademico.

Art. 8 – Master

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della DM 270/2004, l'Università può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente ed aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari.

2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea o titolo equipollente conseguito all'estero. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea Magistrale o titolo equipollente conseguito all'estero.

3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale. La durata minima dei Corsi di Master universitario è, di norma, di un anno.

4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari), di primo e di secondo livello.

5. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, italiani e internazionali.

6. L'istituzione di un Master universitario è deliberata dal Comitato Esecutivo, su proposta del Senato Accademico, ovvero, qualora questo non sia costituito, del Consiglio Accademico.

Art. 9 – Strutture didattiche di Corsi di Studio e Master

1. Progettazione, organizzazione e gestione di Corsi di Studio e Master sono in capo al Consiglio Accademico, che può avvalersi di proposte e indicazioni pervenute dai Consigli dei Corsi di Studio, qualora costituiti.

2. Per ogni Corso di Studio e Master è nominato dal Rettore un Coordinatore. Il Rettore comunica la nomina del Coordinatore in Consiglio Accademico e in Comitato Esecutivo.

3. È competenza del Coordinatore la presentazione della proposta di progettazione del Corso, la sua organizzazione, il monitoraggio e la verifica del rispetto dei requisiti di qualità dello stesso, previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni, nonché l'attività di riesame periodico.

4. Al Coordinatore del Corso di Studio spetta la presidenza del Consiglio di Corso di Studio, per le cui competenze, regole di funzionamento e composizione si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Generale.

Art. 10 – Controllo della Qualità delle attività svolte dall'Ateneo

1. La sorveglianza e il monitoraggio dei processi di Assicurazione della Qualità e la promozione del suo continuo miglioramento sono competenza del Presidio della Qualità.

2. Il Presidio sorveglia e monitora il regolare e adeguato svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità per le attività di formazione, con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame del CdS e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento.



Art. 11 – Valutazione delle attività svolte dall’Ateneo

1. I risultati complessivi e il livello qualitativo delle attività svolte dall’Ateneo sono oggetto di periodica analisi da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
2. Alla raccolta ed elaborazione degli elementi informativi riguardanti la valutazione delle attività svolte dall’Ateneo provvede il Nucleo di Valutazione sulla base delle indicazioni fornite da Organi, strutture e uffici competenti. Il Nucleo di Valutazione si avvale, altresì, delle relazioni annuali della Commissione paritetica docenti-studenti, della scheda di monitoraggio annuale, dei rapporti di riesame ciclico dei Corsi di Studio, sulla base della documentazione ricevuta, formula suggerimenti e raccomandazioni volti a migliorare la qualità delle attività di formazione e di ricerca dell’Ateneo.
3. Per la valutazione della didattica e dei servizi agli studenti si utilizzano anche i dati raccolti tra gli studenti con appositi questionari o altre forme di consultazione.
4. I risultati complessivi delle attività di valutazione sono sottoposti, per gli interventi conseguenti, al Presidio della Qualità e, successivamente, a Organi e strutture del sistema di Assicurazione della Qualità.
5. Nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità, sono istituite una o più Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, composte da una rappresentanza di docenti e da un uguale numero di studenti, con il compito di monitorare l’offerta formativa e la qualità della didattica, nonché i servizi agli studenti.

TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

Art. 12 – Istituzione e ordinamento didattico dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale

1. I Corsi di Studio sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure del presente regolamento, delle disposizioni ministeriali in materia di accreditamento dei Corsi di Studio e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
2. I Corsi di Studio possono essere istituiti con denominazione formulata anche in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
3. L’istituzione di un Corso di Studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Comitato Esecutivo, su proposta del Senato Accademico, ovvero, qualora questo non sia costituito, del Consiglio Accademico.
4. Conformemente a quanto previsto dalle procedure di accreditamento, per l’istituzione di nuovi Corsi di Studio devono essere acquisiti il parere favorevole della Commissione paritetica docenti-studenti, il parere di competenza del Nucleo di Valutazione, che stende un’apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario, ove previsto.
5. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
6. Acquisita l’approvazione del Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, l’istituzione del Corso di Studio è disposta con decreto del Rettore.
7. Per ciascun Corso di Laurea e Corso di Laurea Magistrale, il rispettivo Ordinamento didattico, nel rispetto dei decreti ministeriali delle Classi di Laurea, disciplina:



- a. la denominazione del Corso di Studio, la Classe di afferenza, la lingua e le modalità di svolgimento dell'attività didattica. Nel rispetto delle condizioni normative, possono essere attivati corsi interclasse;
 - b. gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e la descrizione del percorso formativo. Gli obiettivi formativi sono descritti in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea. L'ordinamento individua altresì gli sbocchi occupazionali e professionali previsti, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - c. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - d. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, del DM 270/2004 a uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - e. le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004;
 - f. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo.
8. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere, negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio (art. 10, comma 2-bis e 4-bis, del DM 270/2004, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del DM n. 96/2023).
9. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione (art. 11, comma 4-bis, del DM 270/2004, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del DM n. 96/2023).
10. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani, sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente (art. 5, comma 5-bis, del DM 270/2004, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del DM n. 96/2023).
11. Nell'ordinamento didattico sono altresì indicati i motivi per l'eventuale istituzione di più Corsi nella stessa classe, il numero massimo di crediti riconoscibili di cui all'art. 4 del DM 16 marzo 2007, gli eventuali altri Atenei in convenzione e, per i Corsi di Laurea le eventuali affinità con gli altri Corsi della stessa classe. I Corsi per i quali è stata deliberata una valutazione di affinità condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti.

Art. 13 – Attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. L'attivazione dei Corsi di Studio avviene a seguito del superamento delle procedure di accreditamento da parte dell'ANVUR e della conseguente loro istituzione.
2. L'attivazione è deliberata annualmente dal Consiglio Accademico e dal Comitato Esecutivo previa verifica del rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione quali-quantitativa della docenza dei Corsi stessi, determinati con Decreto Ministeriale, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e del Piano Strategico dell'Ateneo.
3. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale:



- a. i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei Corsi;
 - b. i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
 - c. i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i Corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore e il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari a quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - d. le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun Corso di Studio.
4. L'attivazione dei Corsi di Studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella apposita banca dati del Ministero (SUA-CdS).
5. Nel caso di disattivazione, deliberata dal Consiglio Accademico e dal Comitato Esecutivo, l'Ateneo assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delega le strutture didattiche competenti a disciplinare, altresì, la possibilità, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altro Corso di Studio attivato.

Art. 14 – Regolamento didattico dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale

1. Il regolamento didattico di un Corso di Studio, deliberato dalla competente struttura didattica, in conformità con l'ordinamento didattico del Corso stesso e con il regolamento didattico di Ateneo nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studio.
2. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Studio determina:
- a. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso;
 - b. le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
 - c. le altre attività formative previste e i relativi crediti;
 - d. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - e. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - f. i docenti del Corso di Studi con specifica indicazione dei docenti di riferimento;
 - g. l'articolazione dei curricula nell'ambito del corso, l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente a un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione;
 - h. le eventuali obbligatorietà di frequenza;
 - i. i requisiti curriculari di ammissione al Corso, per la Laurea Magistrale;
 - j. la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. Il Regolamento didattico dei Corsi di Studio è approvato annualmente dal Consiglio Accademico di Ateneo.
4. Altre informazioni, garantite agli studenti e inserite nella SUA-CdS, sono quelle relative a:
- a. risultati raggiunti in termini di occupabilità e situazione del mercato del lavoro nel settore;
 - b. numero degli iscritti per ciascun anno e previsioni sull'utenza sostenibile;
 - c. relazioni del Nucleo di Valutazione;



- d. strutture e servizi a disposizione del Corso e degli studenti iscritti;
- e. supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili;
- f. organizzazione delle attività didattiche e dei servizi di orientamento e tutorato;
- g. programmi di ciascun insegnamento e orari delle attività.

Art. 15 - Attività formative dei Corsi di Laurea

1. Le attività formative dei Corsi di Laurea sono raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a. Attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
 - b. Attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c. Attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;
 - d. Attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio;
 - e. Attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f. Attività formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea;
 - g. Attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, approvate dalla struttura didattica competente;
 - h. Attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Le attività formative del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la classe di appartenenza del Corso di Laurea.

Art. 16 - Attività formative dei Corsi di Laurea Magistrale

1. Le attività formative dei Corsi di Laurea magistrale e magistrale a ciclo unico sono raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a. Attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, ove previsti.
 - b. Attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.
 - c. Attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo.
 - d. Attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.
 - e. Attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
 - f. Attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte



professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.

g. Attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Le attività formative del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la classe di appartenenza del Corso di Laurea Magistrale.

Art. 17 - Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura dell'impegno complessivo dello studente per l'espletamento delle attività formative è il credito formativo universitario (CFU o credito).

2. Al credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, comprese le ore di studio individuale. Un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, è possibile, compatibilmente con quanto previsto dai decreti ministeriali, entro il limite del 20%.

3. Il rapporto tra ore di lezione frontale e crediti formativi può oscillare tra 6-10 ore di lezione frontale per ogni credito; il carico didattico del programma deve essere rigorosamente proporzionato al numero dei crediti previsti per l'insegnamento in relazione alla preparazione personale da parte degli studenti: ovviamente questa proporzione deve essere inversamente proporzionale alla formazione frontale.

4. Per ciascun Corso di Studio, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o alle altre attività formative di tipo individuale è di norma fissata al 50% dell'impegno orario complessivo. I regolamenti di Corso di Studio possono determinare una diversa frazione di impegno riservato allo studio individuale che non può, comunque, essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.

5. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

6. I regolamenti didattici dei Corsi di Studi, di cui all'art. 14 del presente Regolamento, determinano il numero di crediti per ogni singolo insegnamento e ogni altra attività formativa coerentemente con gli obiettivi formativi programmati.

7. Nei regolamenti didattici dei Corsi di Studi l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative, nei limiti previsti dalla normativa.

8. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento del Corso di Studio.

9. Gli studenti che maturano i crediti previsti nel regolamento didattico del Corso di Studio sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

10. Il sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) pertanto un (1) CFU equivale a un (1) credito ECTS.



Art. 18 - Ammissione ai Corsi di Studio

1. Per essere ammessi a un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla normativa vigente. Per accedere a un Corso di Laurea è richiesto il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva possono essere indicati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di Corso.
2. Per essere ammessi ai Corsi di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale definiscono i criteri di accesso che devono prevedere i requisiti curriculari necessariamente maturati dallo studente nel percorso formativo pregresso e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della personale preparazione. I requisiti curriculari possono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi oppure in termini di specifici numeri minimi di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità.
3. L'Ateneo stabilisce annualmente, con delibera dei propri Organi accademici, le modalità per l'espletamento della prova di ammissione ai Corsi di Laurea, mediante la quale vengono verificate le conoscenze richieste per l'accesso, e ai Corsi di Laurea Magistrale, mediante la quale viene verificata l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.
4. Per essere ammessi a un Corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale ovvero laurea magistrale a ciclo unico o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Art. 19 - Programmazione delle attività didattiche

1. Il Consiglio Accademico programma le attività formative per i Corsi di Laurea triennale, magistrale e per i Master. Per ciascuno dei suddetti Corsi, il Consiglio Accademico stabilisce, in particolare, gli insegnamenti da attivare e i relativi incarichi di docenza, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche e organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di verifica dell'apprendimento, di orientamento e di tutorato.
2. Qualora, tra i docenti in servizio presso l'Ateneo, non vi siano le competenze scientifiche per la copertura degli insegnamenti, è previsto il ricorso alla docenza a contratto, nelle forme e nei limiti della normativa vigente e secondo quanto stabilito dai regolamenti di Ateneo.
3. Le attività didattiche possono essere di durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche, i regolamenti dei Corsi di Studio possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.
4. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione delle attività didattiche e alle esigenze di funzionalità del calendario.

Art. 20 - Calendario accademico

1. Il calendario accademico è approvato annualmente dal Consiglio Accademico e definisce i tempi e le scadenze relativi alle attività didattiche dell'Ateneo, con particolare riferimento alla suddivisione dei



periodi di attività di insegnamento, di svolgimento dei viaggi didattici, delle sessioni di esame e delle prove finali.

2. Il calendario accademico prevede di norma la non sovrapposizione tra i periodi dedicati alla didattica e quelli riservati alle prove di esame e ad altre verifiche della preparazione degli studenti; esso potrà altresì prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, altre periodicità).

3. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, da settembre a giugno.

4. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno agli insegnamenti obbligatori, nonché altre attività formative, possono svolgersi anche in altri periodi, conformemente a quanto definito in sede di approvazione del calendario accademico.

5. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione dell'esito, previsti per i Corsi di Studio e i Master, possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

6. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione nell'anno sono stabiliti nell'ambito del calendario accademico. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti fuori corso.

7. Le prove finali per il conseguimento della Laurea triennale e magistrale relative a ciascun anno accademico si svolgono, di norma, entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data esse possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione.

Art. 21 - Piano di studi

1. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle Classi di Corsi di Studio e dagli ordinamenti didattici e dei termini indicati dai regolamenti dei Corsi di Studio. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

2. Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle Classi di Corsi di Studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

3. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo, per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente.

Art. 22 – Orientamento

1. Le attività di orientamento hanno lo scopo di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare agli iscritti un servizio di accoglienza, assistenza e sostegno per un agevole inserimento nella vita della comunità e una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria che prevenga la dispersione e il ritardo negli studi.

2. Le attività, previste dalle leggi vigenti, si rivolgono alle tre fasi fondamentali della vita universitaria:

- Scelta del corso di studio.
- Percorso degli studi.
- Accesso al mondo del lavoro e/o all'alta formazione.



3. Le attività di orientamento in ingresso sono in capo agli uffici preposti che si avvalgono di un network composto da docenti, laureati e studenti dell'università. Queste sono rivolte agli studenti delle scuole superiori, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti responsabili delle attività di orientamento degli istituti del territorio nazionale e agli studenti universitari e hanno lo scopo di fornire informazioni sull'offerta didattica, sulla vita all'interno dell'Ateneo e sulle future opportunità professionali.

4. L'Ateneo, tramite l'ufficio di orientamento in uscita, accompagna il percorso di crescita professionale dei propri studenti e Alumni. Questa struttura offre l'opportunità agli studenti e ai neolaureati di effettuare tirocini e stage presso aziende ed enti; gestisce l'incontro tra le offerte di lavoro provenienti dalla rete di aziende e le domande dei neolaureati; fornisce ai laureandi le informazioni e la formazione necessarie ad affrontare con successo il mercato del lavoro; orienta i laureandi e i laureati alla scelta del percorso professionale più consono alle loro caratteristiche personali e al tipo di laurea; coordina e gestisce i rapporti con gli enti e le imprese, organizza attività formative specificatamente rivolte agli Alumni.

Art. 23 – Mentoraggio

1. L'Università assicura agli studenti il servizio di mentoraggio, assimilabile al tutorato, consistente nell'insieme delle iniziative volte a orientare e assistere gli studenti lungo il percorso accademico, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo, rimuovendo gli ostacoli a una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli.

2. I mentori costituiscono il punto di riferimento dello studente durante il percorso accademico. I mentori affiancano lo studente, monitorandone la carriera, per orientarlo e consigliarlo nelle scelte e per supportarlo nell'organizzazione degli studi e nella gestione dei rapporti con docenti e uffici dell'Ateneo.

3. L'Ateneo aggiorna periodicamente le Linee guida del mentoraggio, nelle quali sono dettagliati gli obiettivi del servizio e le modalità di svolgimento.

Art. 24 - Esami e verifiche del profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono il tipo di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti il superamento dell'insegnamento e l'acquisizione dei crediti assegnati, volte ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della prosecuzione della loro carriera accademica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Tali prove potranno consistere in esami (orali e/o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi e che quindi concorrono alla definizione della media finale, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) per le quali è prevista la semplice registrazione di idoneità senza attribuzione di voto e che di conseguenza sono escluse dal computo della media finale (es. seminari, laboratori, tirocini, ecc.).

2. In ciascun Corso di Laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun Corso di Laurea Magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente.



Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerate nel conteggio come corrispondenti a una unità. Le valutazioni relative alle attività formative, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f), g), h) dell'art. 15 e alle lettere e), f), g) dell'art. 16 del presente regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

3. L'attività formativa, eventualmente articolata in moduli, comporta una valutazione unitaria e contestuale.
4. Possono accedere agli esami e ad altre eventuali forme di verifica del profitto i soli studenti in regola con l'iscrizione e con il pagamento della retta.
5. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su verbale elettronico. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può attribuire la lode. I casi di mancato superamento dell'esame e di ritiro dello studente dalla prova sono regolati da apposite disposizioni per le prove di verifica del profitto, disponibili sul portale didattico di Ateneo.
6. Il credito formativo è acquisito con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
7. La valutazione deve essere effettuata da una apposita commissione, nominata secondo quanto indicato nelle disposizioni sopra citate.

Art. 25 - Prova finale

1. Il titolo di laurea e di laurea magistrale è conferito a seguito di prova finale.
2. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio. I regolamenti didattici possono prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio.
3. La prova finale consiste, di norma, nella redazione di un elaborato, redatto e discusso secondo quanto stabilito da apposite disposizioni, disponibili sul portale didattico di Ateneo.
4. Per accedere alla prova finale, lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studi, al netto di quelli assegnati all'elaborato finale.
5. L'elaborato, una volta approvato dal relatore, verrà valutato da una commissione nominata secondo quanto stabilito dalle relative disposizioni per la redazione e la presentazione dell'elaborato finale, disponibili sul portale didattico di Ateneo.
6. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla commissione, su proposta del relatore, in base ai contenuti e al curriculum studiorum. La lode viene proposta dal relatore e deve essere approvata all'unanimità.
7. La valutazione conclusiva deve tener conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
8. Il numero dei crediti e il punteggio da attribuire all'elaborato finale verranno stabiliti dai regolamenti di Corso di Studio che potranno introdurre eventuali integrazioni al presente regolamento. La valutazione dovrà essere riferita all'intero percorso di studi, i cui criteri potrebbero essere la coerenza tra obiettivi formativi e obiettivi professionali, la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché, per i laureandi magistrali, della maturità scientifica, e il tempo impiegato ai fini del conseguimento del titolo.

Art. 26 - Promozione e pubblicità dell'offerta formativa e dei servizi

1. L'offerta formativa dell'Ateneo è pubblica.



2. L'Università promuove, attraverso idonee forme e strumenti, la diffusione delle conoscenze relative all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi e ai servizi di Ateneo.
3. Agli studenti è garantito il diritto all'informazione mediante pubblicizzazione della programmazione didattica, degli obiettivi formativi e dei contenuti dei Corsi di Studio, dei syllabus degli insegnamenti, del calendario didattico, completo di orari delle lezioni, comprensivo di eventuali spostamenti e recuperi, delle date dei viaggi didattici e delle relative attività formative antecedenti e successive a ciascun viaggio didattico, delle date delle sessioni e degli appelli di esame, delle date delle sessioni di laurea, degli orari di ricevimento dei docenti e delle iniziative di orientamento e di tutorato.
4. L'Ateneo, nell'ottica della massima trasparenza, rende disponibili sul sito di Ateneo ogni notizia utile a orientare gli studenti nei loro studi.

TITOLO III - *STUDENTI*

Art. 27 - Studenti

1. Ai fini del presente regolamento, sono studenti dell'Ateneo coloro che risultano regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Dottorato di ricerca e di Master universitario.
2. Per le disposizioni relative all'immatricolazione e iscrizione degli studenti, alla gestione degli atti di carriera, al riconoscimento crediti, agli eventuali trasferimenti da e verso altre Università, a interruzione, sospensione, rinuncia agli studi e decadenza dello status di studente si fa rinvio a quanto stabilito dal Regolamento studenti e iscrizioni e a quanto deliberato dagli Organi di Ateneo.
3. L'autorità disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, che la esercita secondo quanto stabilito dal Regolamento studenti e iscrizioni.

Art. 28 - Doveri degli studenti

1. Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione. Sono inoltre tenuti a osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento delle prove di verifica del profitto, della integrità personale e della dignità altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca e in generale la vita universitaria. La violazione dei doveri di comportamento di cui sopra comporta la responsabilità dello studente nei confronti dell'Ateneo, senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge.
2. Gli studenti a tempo pieno sono tenuti a frequentare le attività didattiche secondo quanto stabilito dal Regolamento studenti e iscrizioni. L'iscrizione e la gestione della carriera degli studenti a tempo parziale è disciplinata da apposito regolamento.
3. Lo studente iscritto al Corso di Laurea e al Corso di Laurea Magistrale è tenuto a completare il piano di studi individuale secondo le modalità e le scadenze deliberate e pubblicate, con l'indicazione degli insegnamenti a scelta.
4. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto, gli studenti devono essere in regola con l'iscrizione e con il pagamento della retta, essere prenotati all'appello di esame, aver frequentato le attività didattiche previste dal proprio piano di studi (per gli studenti a tempo pieno), aver sostenuto gli eventuali esami.



TITOLO IV - *DOCENTI*

Art. 29 - Compiti e doveri didattici dei docenti

1. I professori di ruolo, i ricercatori e i professori a contratto (di seguito denominati anche docenti) partecipano attivamente alla vita della comunità di Ateneo.
2. I professori di ruolo e i ricercatori svolgono attività didattica, di ricerca e aggiornamento scientifico, di terza missione, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali e dai regolamenti di Ateneo.
3. I docenti sono tenuti a svolgere annualmente compiti didattici e di servizio agli studenti, orientamento e tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, sulla base di criteri e modalità definite in appositi regolamenti.
4. L'attività didattica dei docenti si realizza in:
 - a. lezioni frontali (in presenza e online);
 - b. attività formativa connessa ai viaggi didattici;
 - c. orientamento, mentoraggio e assistenza agli studenti, compreso il ricevimento settimanale degli studenti;
 - d. verifica del processo di apprendimento e prove di valutazione finale;
 - e. seminari;
 - f. assistenza nella preparazione di tesi e di elaborati finali;
 - g. partecipazione alle commissioni di esame e alle commissioni di laurea;
 - h. forme sperimentali di didattica alternativa;
 - i. altre attività comunque previste dalla normativa vigente e dai regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
4. I docenti sono tenuti a predisporre il programma di ciascun insegnamento/modulo didattico a essi affidato, secondo le tempistiche e le indicazioni definite dalla struttura didattica di riferimento, e alla puntuale compilazione delle schede di insegnamento.

TITOLO V - *NORME FINALI*

Art. 30 - Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento, proposto dal Consiglio Accademico e approvato dal Comitato Esecutivo, è trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'approvazione.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Art. 31 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono proposte dal Consiglio Accademico e deliberate dal Comitato Esecutivo.